



PRIME PROPOSTE PER LA LEGGE DI BILANCIO 2024

Sommario

NORME SU CRISI FINANZIARIE	3
1. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti.....	3
2. Ampliamento del perimetro di applicazione degli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio 2022.....	5
3. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE).....	5
4. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio	6
5. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale.....	7
6. Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto	9
7. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)	9
8. Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto).....	11
9. Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26	12
10. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi	12
NORME SU PEREQUAZIONE / FSC / PICCOLI COMUNI /CITTÀ METROPOLITANE ..	13
11. FSC integrazione perequativa (700 mln. a regime)	14
12. Integrazione FSC a favore dei piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica	14
13. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale.....	15
14. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà.....	16
15. Servizi per l'infanzia oggetto di incentivazione e mantenimento nel FSC delle risorse restituite da parte dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di servizio annuali (Asili nido, servizi sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità), a sostegno degli obiettivi stessi.....	17
16. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.....	18
17. Interventi a favore delle gestioni associate	20
18. Risorse delle Città metropolitane	20

NORME SU CRISI FINANZIARIE

1. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti

All'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Ai Comuni capoluogo di provincia che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 2, o che lo sottoscriveranno entro il 31 gennaio 2024, è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 163 milioni di euro per il periodo 2024-2033, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 16,3 milioni di euro annui, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2024, sulla base dell'onere annuale sostenuto dai Comuni sottoscrittori dell'accordo derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché tenendo conto delle capacità fiscali di ciascun ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75% dell'ammontare del disavanzo 2020, eventualmente aumentato degli ulteriori obblighi di ripiano successivamente emersi e ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnati alla data del 31 dicembre 2022.

7-ter. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2024 previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono determinati i tempi e le modalità di presentazione di richieste di accordo da parte dei Comuni capoluogo di provincia, sulla base delle medesime finalità e dei medesimi criteri di cui ai commi da 2 a 7, che non abbiano partecipato al processo di concertazione nel corso del 2022 o non lo abbiano concluso entro il 31 gennaio 2024. Il decreto di cui al periodo precedente determina una durata del procedimento di verifica delle proposte di accordo in un arco temporale non superiore a quattro mesi. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2023 preclude la possibilità di accesso. Il tavolo tecnico di cui al comma 3 concorre alla definizione degli accordi di cui al presente comma. Ai Comuni che sottoscriveranno l'accordo in questione è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 187 milioni di euro per il periodo 2024-2033, da ripartire in rate non superiori a complessivi 18,7 milioni di euro annui, da determinarsi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi accordi, sulla base dei medesimi criteri e modalità di cui al comma 7-bis.

7-quater. Ai soli fini dell'applicazione del comma 7-ter, si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;
- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine indicato nel 31 dicembre 2022 dal comma 5-bis è fissato al 15 luglio 2024.

7-quinquies. I Comuni beneficiari dei contributi di cui ai commi 7-bis provvedono a rimodulare le misure concordate nell'ambito dell'accordo sottoscritto in occasione della prima verifica periodica di cui al comma 6, assicurando che almeno un terzo del contributo produca un effetto di accorciamento dei tempi originariamente concordati per il conseguimento dell'equilibrio finanziario strutturale dell'ente.

Motivazione

L'articolo 43 del dl n. 50/2022 introduce un importante dispositivo di impulso alle misure di risanamento finanziario dei Comuni capoluogo di provincia in condizioni di significativo disavanzo (oltre i 500 euro per abitante), attraverso la sottoscrizione di accordi con il Governo basati sull'applicazione opportunamente adattata alle specificità di ciascun ente del ventaglio di misure già previsto dalla legge di bilancio 2022 per le grandi città (commi 567 e ss. della legge 234/2021).

*Le modifiche qui proposte puntano, in primo luogo, ad istituire anche per questi enti un contributo economico a sostegno del risanamento finanziario, per un massimo di complessivi 350 milioni rateizzato su un arco di tempo decennale, che costituirebbe un utile incentivo al dispiegamento delle ulteriori azioni di risanamento previste dalla norma, in coerenza con quanto disposto a favore dei capoluoghi di Città metropolitana di cui ai commi 567 e seguenti della Legge di bilancio 2022. Il contributo è articolato in due quote, di cui la prima (**comma 7-bis**) ammonta ad un massimo di 163 milioni di euro e riguarda gli enti che hanno aderito alla procedura inizialmente attivata dall'articolo 43 e che sono in procinto di sottoscrivere l'accordo a seguito di conclusione positiva dell'istruttoria riguardante le misure di risanamento previste da ciascun ente. Il contributo tiene conto sia delle capacità fiscali dell'ente che della dimensione del disavanzo oggetto dell'accordo e non può superare il valore del 75% del disavanzo stesso e il suo impiego deve concorrere prioritariamente all'accorciamento dei tempi del percorso di risanamento già concordato (**comma 7-quinquies**).*

*In secondo luogo (**comma 7-ter**), si propone di ampliare le possibilità di accesso al dispositivo di accordo per il riequilibrio ad ulteriori capoluoghi che nella prima tornata non hanno ritenuto di accedervi o che non hanno concluso l'accordo, pur essendo nelle condizioni di cui all'articolo 43. La novità del dispositivo introdotto con il dl 50 ha comportato valutazioni complesse che possono essere ora riviste, anche sulla base dell'incentivo costituito dal contributo economico che si propone di istituire. Tale ampliamento è affidato ad un provvedimento ministeriale da attivarsi entro il 28 febbraio 2023 e da chiudersi entro il mese di giugno, basato sugli stessi criteri e modalità già normati con i commi da 2 a 7, art. 43, del dl 50/2022). Il contributo previsto per questi enti ammonta a 187 milioni di euro ed è regolato dagli stessi criteri di cui al punto precedente.*

Le misure massime delle due quote di contributo sono state determinate in modo da poter erogare importi equivalenti a ciascun ente interessato, in rapporto alla dimensione del rispettivo fabbisogno.

*Con il comma **7-quater** vengono adattati ai tempi di determinazione dei nuovi accordi i termini di sospensione delle eventuali procedure di presentazione dei piani di riequilibrio (predissesti) e delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (dissimesti) che coinvolgano gli enti sottoscrittori degli accordi. Il comma **7-quinquies**, infine, dispone che i capoluoghi già sottoscrittori degli accordi concordati nel corso del 2022 possono rimodulare gli interventi di risanamento in occasione della prima verifica del rispetto dell'accordo stesso.*

2. Ampliamento del perimetro di applicazione degli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio 2022

1. I Comuni capoluogo sede di città metropolitana, che non hanno avuto accesso alla procedura di cui ai commi da 567 a 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto in condizioni di dissesto finanziario, possono accedere alla procedura di cui alle norme citate sulla base dei criteri indicati nelle medesime norme e delle dimensioni del disavanzo risultante dal rendiconto dell'anno di avvio del dissesto finanziario, inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

2. Ai Comuni di cui al comma 1 è riconosciuto per gli anni 2024-2043 un contributo complessivo di euro 500 milioni, in quote annuali complessivamente non superiori a 50 milioni di euro nel 2024, a 40 milioni di euro nel 2025, a 30 milioni di euro nel 2026 e, per la parte restante, in quote annuali di pari importo.

3. Per i Comuni di cui al comma 1, l'accordo per il ripiano del disavanzo di cui al comma 572, articolo 1, della citata legge 234 del 2021, anche sulla base del contributo di cui al comma 2, indica la destinazione delle risorse all'alimentazione di liquidità a favore dell'organismo straordinario di liquidazione e al ripiano del disavanzo del Comune, sulla base di criteri da definirsi nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Per i Comuni di cui al comma 1, i commi 574 e 575 della citata legge n. 234 del 2021 si applicano con riferimento esclusivo ai debiti insorti nei confronti del Comune successivamente alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario.

5. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere definite con riferimento ai Comuni di cui al comma 1 le ulteriori scadenze temporali indicate nei commi da 567 a 580 della citata legge n. 234 del 2021, in coerenza con l'avvio della procedura di cui al comma 1.

6. L'accesso alla procedura di cui al comma 1 viene richiesto dai Comuni interessati entro il 31 gennaio 2024 e l'istruttoria per la definizione dell'accordo si conclude entro il 30 giugno 2024.

Motivazione

La norma proposta permette di ampliare il dispositivo di supporto al risanamento delle città di maggiore dimensione di cui ai commi 567 e ss. della legge di bilancio per il 2022. In particolare, la norma estende l'accesso alla procedura in questione e il relativo contributo anche ai Comuni capoluogo sedi di città metropolitane che risultavano in dissesto e quindi esclusi dall'attuale norma. Il contributo è determinato in modo coerente a quello stabilito con la legge di bilancio 2022.

3. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di

previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

Motivazione

La norma proposta introduce una lieve mitigazione dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente.

La debolezza della riscossione locale è uno dei fenomeni ricorrenti non solo nei casi di crisi conclamata degli enti locali ma anche nei casi di fragilità finanziaria che caratterizzano una quota più ampia di enti soprattutto tra le città medio-grandi e nel centro-sud. Si tratta quindi di un fattore di crisi che può diventare sistemico. La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori performance) e che, in caso contrario, costringe l'ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie.

Il sacrificio di finanza pubblica derivante dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso la riduzione iniziale del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

4. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio

Art. XX

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già autorizzate, possono

essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.”

Motivazione

*La norma di cui al **comma 1**, ha l'obiettivo di rimuovere un ostacolo alla rigenerazione e al rafforzamento degli uffici, chiarendo che i Comuni e le Città metropolitane possono procedere all'assunzione di personale sulla base della programmazione triennale di bilancio e dei fabbisogni, anche in condizioni di esercizio provvisorio, qualora dette assunzioni trovino coerente copertura nel bilancio triennale. Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, questa norma effettua un opportuno coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto.*

*La norma di cui al **comma 2** è finalizzata a consentire ai Comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate e già autorizzate anche in esercizio provvisorio.*

5. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato “Fondo nazionale per la sicurezza urbana”, con una dotazione pari a XXXXXX milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e

244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

A partire dall'utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana istituito con la L. 132/2018, con le diverse previsioni per i Comuni capoluogo metropolitano e per gli altri Comuni attraverso le iniziative c.d. "Scuole sicure" e "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia che le hanno integrate, anche con quelle ulteriori c.d. "Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani". Emerge pertanto l'esigenza di un'unificazione di tali molteplici strumenti di finanziamento esistenti, con l'istituzione di un unico Fondo nazionale che possa rispondere alle diverse finalità anche per far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai Sindaci. Una quota del Fondo andrà destinata alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e ripartita tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

6. Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

“1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

Motivazione

La norma proposta posticipa di un ulteriore anno l'obbligo di iscrizione del FAL nel bilancio degli enti in stato di dissesto, di cui all'articolo 16 del dl 115/2022. Il posticipo è necessario, in primo luogo, per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, attraverso il quale si dovrebbe compiere il percorso di risanamento post-dissesto, che non hanno margini per assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni. Deve essere chiaro che tale posticipo non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria.

Va in secondo luogo ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

7. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

Motivazione

*La proposta normativa mira, con il **comma 1**, ad assicurare un ulteriore sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del 2020. Si ricorda infatti che la dotazione del fondo 2021 (dl. n.73/2021), pari a 660 milioni di euro, è largamente inferiore all'impatto finanziario, in termini di maggiore disavanzo, per gli enti direttamente coinvolti dalla richiamata sentenza (nel complesso 2,7 miliardi di euro).*

Al fine di rafforzare l'efficacia della finalità perseguita con il rifinanziamento del Fondo istituito per l'anno 2021, la norma proposta amplia la platea dei beneficiari (nel complesso, circa 120 enti locali ulteriori, rispetto ai 365 coinvolti dal primo contributo), riducendo dal 10% al 2% la soglia minima del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti utile all'acquisizione del ristoro in commento, nonché riconoscendo agli enti per questa ragione esclusi dal riparto 2021 anche la quota che avrebbero acquisito con l'applicazione della minore soglia ora proposta.

Nel complesso, l'ulteriore contributo proposto permette di neutralizzare un'ulteriore quota di maggior disavanzo derivante dalla citata sentenza CCost 80/2020, contribuendo ad evitare aggravii che inciderebbero sugli equilibri correnti degli enti coinvolti, nell'attuale contesto di incremento dei prezzi e di attuazione del PNRR.

*Infine, al **comma 2**, la norma proposta prevede una distinta quota di sostegno finanziario, pari a 25 milioni di euro, appositamente destinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 18 del 2019 subiscono, a decorrere dal 2019, un ulteriore aggravio finanziario legato alla rimodulazione (da 30 a 10 anni) del piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotativi precedentemente acquisiti. Tale quota si aggiunge alla precedente assegnazione già intervenuta con il dl 17/2022 (per 22,6 mln. di euro), concorrendo nel complesso a ridurre di circa un terzo l'onere per maggiori rate di restituzione gravanti sui 20 enti locali coinvolti.*

Appare opportuno sottolineare che ambedue i contributi in questione evitano maggiori aggravii dovuti a dichiarazioni di incostituzionalità di norme legislative e non a cattiva gestione degli enti interessati.

8. Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto)

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,
- b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,
- c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

Motivazione

I Comuni che escono dal dissesto devono formulare un "bilancio stabilmente riequilibrato" basato su forti restrizioni in termini di abbattimento delle spese correnti e rafforzamento delle entrate anche con l'innalzamento al massimo di legge delle aliquote o tariffe. Il riequilibrio,

pertanto, può, da un lato, comportare radicali riduzioni nei livelli di servizio offerti alla popolazione che possono incidere fino a comprimere i livelli essenziali delle prestazioni (si pensi in proposito che ancora, nella nostra legislazione, il servizio asili nido non è obbligatorio e spesso la sua abolizione è uno degli interventi praticati per ridurre la spesa corrente); Dall'altro lato, la formazione del bilancio può risultare tecnicamente impossibile per effetto della debolezza strutturale delle risorse disponibili e per gli aggravii che nella gran parte dei casi incombono sul Comune a seguito della conclusione della gestione straordinaria a cura dell'“Organismo straordinario di liquidazione”.

In questa situazione versa un numero crescente di Comuni e diversi pronunciamenti della Corte costituzionale, con riferimento sia ai dissesti che ai predissesti, evidenziano la necessità di sostenere il percorso di risanamento anche tenendo conto della debolezza del tessuto socioeconomico dei territori coinvolti. La norma proposta permette di fornire un sostegno economico per un effettivo percorso di risanamento, senza il quale molti degli enti in questione non hanno la possibilità di fuoriuscita dagli squilibri strutturali che li caratterizzano.

Con le medesime finalità e con riferimento a tutti gli enti locali in condizioni di dissesto a decorrere dal 2019, il comma 3 consente l'accesso alla rinegoziazione dei mutui con allungamento delle scadenze non oltre il 2042, superando le limitazioni che attualmente escludono da queste operazioni gli enti che non abbiano deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, costituendo un fattore critico molto rilevante per definire il percorso di risanamento.

9. Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

Motivazione

La norma proposta rifinanzia con ulteriori 280 milioni per il triennio 2024-26 il fondo di supporto al risanamento dei Comuni in condizioni di predissesto con diversi precedenti provvedimenti, tra cui da ultimo la legge di bilancio per il 2022.

10. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui ai commi da 2 a 8 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da “e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco” alla fine del periodo sono abrogate.

Motivazione

L'attuale formulazione del dispositivo introdotto tra le misure di supporto al risanamento delle città maggiori (co 572, lett. a della legge di bilancio per il 2022), ripreso dalle analoghe norme riguardanti i capoluoghi di provincia in eccesso di disavanzo e i Comuni capoluogo sedi di città metropolitana in eccesso di indebitamento (art. 43, commi da 2 a 8, del dl 50/2022), prevede la facoltà di istituire una “addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero”, che per la parte portuale è concepita in relazione ai diritti imposti dalle Autorità portuali. Tale collegamento si è rivelato poco efficiente per le difficoltà riscontrate nei Comuni interessati (tra questi Genova e Salerno) nel concordarne con le Autorità le modalità applicative.

La norma proposta riformula la facoltà in questione sul modello del “contributo di sbarco” applicato da diversi anni dalle isole minori e normato da una modifica al d.lgs. n. 23/2011.

NORME SU PEREQUAZIONE / FSC / PICCOLI COMUNI / CITTÀ METROPOLITANE

11. FSC integrazione perequativa (700 mln. a regime)

Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, le parole “e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024” sono sostituite dalle seguenti:

“, 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029” e dopo le parole “esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale,” sono inserite le parole “tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,”.

Motivazione

La norma proposta aumenta la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) di cui alla lettera d-quater), attualmente alimentata dal solo importo necessario al ristoro del taglio temporaneo a suo tempo effettuato a carico dei Comuni per circa 560 mln. di euro (dl n. 66/2014), introducendo una quota “verticale” di finanziamento della perequazione comunale da parte dello Stato. Tali maggiori risorse consentiranno di finanziare il progredire della perequazione fino alla conclusione del percorso fissata tra il 2029 e il 2030, senza richiedere ulteriori sacrifici agli enti più dotati.

La proposta integra, inoltre, i criteri generali di riferimento per il riparto della quota in questione introducendo un possibile riferimento agli oneri sostenuti dai Comuni per effetto dell’inflazione, rendendo più flessibile il riparto stesso.

L’incremento complessivo rispetto agli attuali stanziamenti è di 150 milioni di euro per il 2024, fino a 700 milioni di euro a regime, a decorrere dal 2029.

12. Integrazione FSC a favore dei piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica

Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, dopo la lettera d-octies inserire la seguente:

«d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

- 1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;
- 2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio *pro capite* comunale dell'ultimo triennio disponibile deve risultare inferiore di oltre 1.000 euro rispetto alla media nazionale del medesimo triennio;
- 3) al riparto sono comunque ammessi i Comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;
- 4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun Comune, di cui al precedente numero 1)».

Conseguentemente, al comma 448, articolo 1 della medesima legge n. 232/2016, gli importi del Fondo di solidarietà comunale relativi agli anni dal 2024 al 2030 sono aumentati di 50 milioni di euro per ciascuna annualità.

Motivazione

La norma proposta stabilizza ed integra nel FSC il contributo di 50 milioni di euro assegnato per il solo 2022 ai piccoli Comuni (popolazione inferiore a 5mila abitanti) in condizione di spopolamento e di disagio socioeconomico dalla legge di bilancio per il 2022. Questo tipo di intervento appare necessario anche in considerazione della tendenza, intrinseca all'attuale schema di applicazione della perequazione, alla penalizzazione dei Comuni di minore dimensione nel calcolo delle assegnazioni annuali del FSC.

I criteri di assegnazione della nuova quota, che viene inserita stabilmente tra i riparti interni al fondo di solidarietà, fanno riferimento a un indicatore di spopolamento – la riduzione della popolazione rispetto al 2011 di oltre il 5% – e ad un indicatore di povertà relativa (reddito imponibile pro capite inferiore di almeno 1000 euro rispetto al dato medio nazionale).

13. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il **60** per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.”

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole “Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11” sono eliminate.

Motivazione

*La norma proposta **al comma 1** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.*

La norma non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

*La norma proposta **al comma 2** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della*

legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato. I ministeri competenti, come è emerso a seguito dei chiarimenti richiesti dall'Ance in varie sedi tecniche ed istituzionali, non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, cosicché anche tale spettanza è stata decurtata alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto.

14. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

Motivazione

L'incidenza delle spese per obblighi di allontanamento dalla casa familiare di minori, stabiliti dal giudice a carico dei Comuni di residenza degli interessati può incidere in modo rilevante sugli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli enti di minore dimensione. Nel 2021 sono stati stanziati 3 milioni di euro per il sostegno ai Comuni fino a 3 mila abitanti gravati da tali spese. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione di molto superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento).

La norma proposta istituisce un fondo di 50 milioni di euro annui fino al 2027, in attesa di una ridefinizione organica del finanziamento degli oneri in questione, ampliando al tempo stesso il perimetro dei beneficiari ai Comuni con popolazione fino a 100mila abitanti, ma riservando la maggior parte del contributo (30 mln. di euro) agli enti di minore dimensione.

15. Servizi per l'infanzia oggetto di incentivazione e mantenimento nel FSC delle risorse restituite da parte dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di servizio annuali (Asili nido, servizi sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità), a sostegno degli obiettivi stessi

1. Anche al fine di dare parziale attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2023, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d-*sexies*) sostituire le parole: “nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65” con le parole “nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”;

b. alla medesima lettera d-*sexies*), dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente:

“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, in occasione dei provvedimenti annuali di assegnazione delle risorse di cui alla presente lettera, sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche tenendo conto dei Comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33%, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti.”;

c. alla lettera d-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”

d. alla lettera d-*octies* sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;”

Motivazione

Le norme proposte permettono di meglio precisare alcuni degli impieghi dei fondi di incentivazione di servizi di rilevanza sociale (servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità), introdotti nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) dal 2021 e in crescita progressiva nell'arco dei prossimi anni, nonché di assicurare che gli eventuali

*inutilizzi di somme per mancato raggiungimento degli obiettivi protempore indicati rimangano nel perimetro del FSC con la medesima destinazione. Quest'ultima necessità è di particolare rilievo alla luce della **sentenza CCost n. 73/2022**, che ha sollevato dubbi di legittimità circa il dispositivo attuale che "sanziona" i Comuni inadempienti rispetto agli obiettivi annuali prefissati attraverso il recupero delle somme assegnate, senza individuare strumenti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi stessi, in diversi casi connessi con livelli essenziali di prestazione già determinati o in via di determinazione.*

*La **lettera a)** permette di impiegare le somme assegnate per il potenziamento degli asili nido comunali per un ventaglio più ampio di servizi. Oltre all'incremento di posti per "asili nido e micro-nidi, unica opzione oggi considerata dalla norma primaria (rif. a art.2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 65/2017), la norma proposta amplia le tipologie di servizio alle sezioni primavera e ai servizi educativi in contesto domiciliare (rispettivamente, le lettere b) e c) punto 3, della norma citata. In questo modo si facilita il raggiungimento dell'obiettivo di servizio, in particolare nei piccoli Comuni dove l'avviamento di un asilo nido risulta più problematico rispetto ad ampliare o istituire una sezione primavera o un servizio educativo in contesto domiciliare, che per le loro caratteristiche di intensità e frequenza del bambino possono essere considerati servizi equivalenti.*

*Con la **lettera b)**, sempre in materia di asili nido, si mantengono nel perimetro del FSC le somme eventualmente non utilizzate e, nel quadro della riassegnazione finalizzata ai medesimi obiettivi, si permette di riutilizzare tali somme anche a favore dei Comuni che già hanno raggiunto l'obiettivo di servizio ma che hanno richiedenti cui il posto non viene concesso a causa dell'offerta insufficiente rispetto alla domanda.*

*Con le **lettere c) e d)** si mantengono nel perimetro del FSC le somme eventualmente non utilizzate dai Comuni per il raggiungimento degli obiettivi di servizio oggetto di incentivazione con fondi dedicati del FSC, con riferimento al potenziamento dei **servizi sociali** comunali (lett. c) del **trasporto scolastico di studenti con disabilità** (lett. d). Tali somme potranno così essere utilizzate in annualità successive e con le stesse finalità originarie, sulla base di proposte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).*

*La stessa lett. d), inoltre, esplicita anche nel caso **del trasporto studenti con disabilità**, come già avviene per gli altri servizi oggetto di incentivazione, **l'espressa facoltà di utilizzo delle somme assegnate per assunzioni** di personale funzionale all'espletamento del servizio, facoltà non menzionata dall'attuale formulazione normativa.*

Le norme proposte non comportano oneri per la finanza pubblica.

16. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.";
- b. al comma 2, primo periodo, le parole "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" con le seguenti parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."

Motivazione

Il "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni che si trovano nella oggettiva

impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

Il 2022 è stato l'ultimo anno di operatività del Fondo e occorre pertanto una norma di chiusura che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. Sono infatti attese ulteriori sentenze, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatività del Fondo mediante l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti per effetto di alcune peculiarità del dispositivo (sentenze che giungono a distanza di anni e la previsione di specifici vincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). **Tali economie ammontano a circa 10,3 milioni di euro** a valere sulle risorse 2020 e 2021, alle quali dovranno essere aggiunte quelle che prevedibilmente deriveranno dal riparto 2022 (il riparto è previsto che avvenga entro marzo 2023 sulla base delle richieste presentate entro il 20 dicembre 2022).

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

17. Interventi a favore delle gestioni associate

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti:

"non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

*In attesa del riordino della normativa sulle gestioni associate nella revisione del TUEL, per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le **circa 500 Unioni di Comuni**, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni. La norma proposta è volta a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014, anno in cui erano costituite circa 370 Unioni per 1900 Comuni.*

18. Risorse delle Città metropolitane

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al

comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

6. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

La proposta comporta maggiori oneri pari a: 70 mln. di euro per il 2024; 90 mln. di euro per ciascuno degli anni; 50 mln. per ciascuno degli anni successivi.

Motivazione

*Le norme proposte mirano a soddisfare parte del **fabbisogno finanziario delle città metropolitane** derivante da due distinti fenomeni. In primo luogo, il preoccupante calo dei gettiti da tributi automobilistici, che rappresentano oltre la metà delle risorse proprie degli enti, inizialmente indotto dal blocco delle attività derivante dalla pandemia da virus Covid-19 e poi proseguito per effetto delle difficoltà di approvvigionamento sui mercati delle materie prime e dei componenti dei veicoli, nonché della crisi energetica in corso. È prevedibile che le riduzioni osservate nello scorso triennio e proseguite nel 2023 in modo solo lievemente attenuato comprendano una componente strutturale in grado di minacciare in modo stabile la dimensione ordinaria delle entrate delle Città metropolitane. La norma proposta con i **commi da 1 a 3** assegna un contributo di 40 milioni di euro annui tra il 2024 e il 2026 in proporzione delle perdite di gettito subite da ciascun ente, tenendo conto delle risorse già assegnate con il dl 50/2022 alla Città metropolitana di Roma, prendendo a riferimento il gettito ordinario del 2019. Il comma 2 permette inoltre agli enti di imputare parte delle somme assegnate di anno in anno sull'esercizio precedente in fase di rendiconto per contrastare l'insorgere di disavanzi – o l'aggravamento di disavanzi già in essere – derivanti dalle perdite di gettito oggetto del ristoro.*

*Con il **comma 4**, inoltre, viene aumentato il fondo istituito nel 2022 per tenere conto del nuovo assetto del finanziamento delle Città metropolitane e delle Province finalizzato a riequilibrare progressivamente lo sbilancio tra fabbisogni standard e risorse proprie gravate da un rilevantisimo contributo alla finanza pubblica determinato dai tagli insostenibili dello scorso decennio, sbilancio certificato in oltre 300 milioni di euro annui. Il contributo istituito con la legge di bilancio per il 2022, tuttavia, determina maggiori risorse a regime a favore delle CM per soli 159 milioni di euro e in un arco decennale. L'assegnazione di 50 milioni aggiuntivi risponde quindi alla necessità di rafforzare questo dispositivo a decorrere dal 2024 anche al fine di assicurare le condizioni per una migliore gestione dei numerosi interventi PNRR di cui le CM sono soggetti attuatori.*

*Infine, il **comma 5**, mantiene ancora per il biennio 2024-25 l'erogazione annuale straordinaria per le CM di Roma e di Milano per rispettivamente 20 e 10 milioni di euro.*